

Circol@re nr. 14 del 12 maggio 2022

AIUTI DI STATO COVID AUTODICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438)

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

*Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato **approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia Entrate.***

*Sono stati definiti quindi le modalità e i **termini di restituzione volontaria** degli stessi aiuti **in caso di superamento dei massimali** previsti.*

L'adempimento è stato introdotto per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

SOGGETTI OBBLIGATI

Devono inviare il modello **tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative** che rientrano nel regime "ombrello", di cui all'art. 1, commi da 13 a 15, del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

L'adempimento **non è obbligatorio** nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della **comunicazione/istanza** per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'**autodichiarazione**, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest'ultimo caso, la dichiarazione dev'essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

Pertanto **la dichiarazione dev'essere comunque presentata quando:**

- il beneficiario ha fruito degli **aiuti riconosciuti ai fini IMU** senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha **superato i limiti massimi spettanti** e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario **si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12**, sussistendone i requisiti richiesti, **e in parte nella Sezione 3.1** del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

L'autodichiarazione dovrà essere inviata **tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022** tramite un apposito **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i **canali telematici dell'Agenzia**.

A tal fine il contribuente **si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni**. Entro 5 giorni dall'invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

La dichiarazione dev'essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all'obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

PERCHÉ QUESTO NUOVO ADEMPIMENTO?

Con **interrogazione parlamentare n 5-08011 del 4 maggio** gli onorevoli interroganti, premesso che la **dichiarazione aiuti di stato** è un adempimento contenente **dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, hanno chiesto chiarimenti su quanto segue:

- se non si ritenga opportuno **cancellare le sanzioni** ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti,
- se sia possibile **disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni** in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti,
- e **prevedere una proroga** per l'invio della dichiarazione almeno **al 30 settembre 2022**.

Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria è stato risposto che:

- **l'adempimento oggetto dell'interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE** al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal *Temporary Framework*;
- **con riferimento alla richiesta relativa alla cancellazione delle sanzioni** ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, **si fa presente che tali sanzioni** sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che **non costituiscono sanzioni tributarie**.

Inoltre, **in relazione alla richiesta di disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni** in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti si specifica che l'autodichiarazione è stata introdotta dall'articolo 1 commi 14 e 15, del decreto legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto «regime ombrello», e **riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento**.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, **è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti**.

La decisione della Commissione UE C (2021) 7521 FINAL del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto «regime ombrello», **conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

